



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile promossa da: S. [REDACTED] nata il [REDACTED] a Buenos Aires, Argentina; [REDACTED] nata il [REDACTED] a Buenos Aires; [REDACTED] nata il [REDACTED] a Buenos Aires, Argentina; [REDACTED] nato il [REDACTED] a Buenos Aires, Argentina, patrocinati dall'avv. Claudia Santoro

nei confronti del Ministero dell'Interno, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; con l'intervento del Pubblico Ministero.

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da [REDACTED], nato a Milano il [REDACTED], successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il Ministero resistente costituendosi chiede il rigetto della domanda per improcedibilità dell'azione e, in caso di accoglimento dell'istanza del ricorrente, la compensazione delle spese di giudizio.

Con riguardo all'eccezione di improcedibilità - formulata, peraltro, con riferimento a dati relativi ad uffici consolari del Brasile - deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.

Non può comunque prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo

italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di essersi attivati presso il Consolato di Italia a Buenos Aires, territorialmente competente per la propria residenza, al fine di formulare una istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, seguendo le indicazioni fornite sul sito web del Consolato stesso; essi, inoltre, hanno dato contezza della difficoltà di potersi mettere in contatto con tali uffici consolari e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica.

Un simile quadro si sostanzia in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.

Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando,

- Dichiaro che i ricorrenti sono cittadini italiani.

- Ordino al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti

- Spese compensate

Così deciso in Roma, in data 21/06/2022.

il Giudice

Maddalena Galati